



1926, domiciliata per la carica presso la sede sociale, che si dichiara abilitata al presente atto in forza della delibera dell'Assemblea dei soci in data 30 aprile 1977 il cui verbale, in estratto da me Notaio desunto, al presente atto si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa volontà della comparente.

La comparente, in rappresentanza come soprascripto, mi richiede di far constare col presente atto di quanto segue:

- PREMESSO -

- che la società anzidetta è proprietaria di alcuni appezzamenti di terreno siti in Comune di Santa Marinella, compresi fra la Via Guglielmo Marconi e la Via Giulio Cesare, della superficie complessiva di mq. 11678 (metri quadrati undicimilaseicentosestantotto) (in catasto h. 1.15.68) in forza dell'atto per notar Panvini Rosati di Roma del 20 maggio 1974, repertorio n.99232, registrato a Roma il 21 maggio 1974 al n.5085, vol. 79, portante acquisto dal signor ATHOS MAESTOSI, confinante con: Via G.Cesare, Via G.Marconi, area destinata a verde pubblico, ceduta al Comune di Santa Marinella dalla stessa "S.I.C.A.R.", eredi Antonangeli, proprietà Camilli, proprietà della Società Belvedere;

- che i suddetti appezzamenti sono riportati al Nuovo Catasto Terreni del Comune suddetto al foglio 9 particella 76, in corso di frazionamento (superficie catastale n.1.51.00, in cui è compresa la parte ceduta al Comune come sopra detto, di a. 35.32);

- che la "S.I.C.A.R. Società a responsabilità limitata" suddetta, ha presentato otto progetti per la costruzione su parte del terreno stesso, di altrettanti fabbricati rispettivamente alle date e coi numeri seguenti:

- A) n.123/1974 presentato il 14 settembre 1974,
- B) n.126/1974 presentato il 26 settembre 1974,
- C) n.162/1975 presentato il 4 ottobre 1975,
- D) n.163/1975 presentato il 4 ottobre 1975,
- E) n.143/1974 presentato il 22 novembre 1974,
- F) n.127/1974 presentato il 26 settembre 1974,
- G) n.147/1974 presentato il 29 novembre 1974,
- H) n.148/1974 presentato il 29 novembre 1974;

- che i progetti di cui si tratta hanno riportato parere favorevole da parte della Commissione Edilizia nelle sedute rispettivamente del 14 febbraio 1977 (protocolli 3010-3006-3008-3007, di cui appresso) e del primo aprile 1977 (protocolli da 5155 a 5158 compresi), di cui appresso; che tali pareri sono stati ratificati dal Sindaco con le seguenti no

te:

- A) n. 3010 del 17 marzo 1977 progetto 123/1974
- B) n. 3006 del 17 marzo 1977 progetto 126/1974
- C) n. 3008 del 17 marzo 1977 (progetto 162/1975),
- D) n. 3007 del 17 marzo 1977 (progetto 163/1975),
- E) n. 5155 del 15 aprile 1977 (progetto 143/1974),
- F) n. 5156 del 15 aprile 1977 (progetto 127/1974),
- G) n. 5157 del 15 aprile 1977 (progetto 147/1974),
- H) n. 5158 del 15 aprile 1977 (progetto 148/1974);

- che nelle note sopra elencate è richiesta la sottoscrizione di apposito atto d'obbligo per il vincolo delle aree da destinare a parcheggi privati.

PREMESSO QUANTO SOPRA,

desiderando la società "S.I.C.A.R. - Società a responsabilità limitata" con sede in Roma, uniformarsi alle richieste avanzate dall'amministrazione comunale con le note sopraelencate, essa (a mezzo della componente sua legale rappresentante), si impegna per sé e suoi aventi causa a qualunque titolo, a destinare a parcheggio privato le aree rappresentate con perimetro blu nelle planimetrie che al presente atto si allegano rispettivamente sub "B" et sub "C" e a sistemare razionalmente le aree stesse, con particolare riferimento alla pavimentazione; più precisamente le aree vincolate sono della superficie di mq. 181


(metri quadrati centoottantuno) per ciascuno degli edifici del tipo rappresentato nella planimetria allegato "B" (progetti sopra elencati con le lettere A - B - C - D) e della superficie di mq. 179 (metri quadrati centosettantanove) per ciascuno degli edifici del tipo rappresentato nella planimetria allegato "C" (progetti sopra elencati con le lettere E - F - G - H).

L'obbligazione anzidetta, da trasciversi agli uffici dei registri immobiliari di Civitavecchia, non potrà essere cancellata o modificata senza il benestare del Comune di S. Marinella.

Non ottemperando la società all'impegno che con il presente atto assume verso il Comune di S. Marinella e che graverà come onere reale sulla proprietà, sarà facoltà del Comune di S. Marinella di provvedere a quanto forma oggetto del presente atto, rivalendosi delle spese incontrate contro di essa società e suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

Le spese di quest'atto ed ogni altra inerente e conseguente, anche per la sua registrazione e trascrizione, sono a carico della "S.I.C.A.R. Società a responsabilità limitata" con sede in Roma.

Il presente atto, scritto in parte da persona fida con mezzi meccanici a sensi di legge sotto la mia




direzione, e in parte a mano da me Notaio, viene da me letto alla comparente che, da me interpellata, lo conferma ed approva.

Occupi di fogli due, pagine sei.

F.TI: GIUSEPPINA BILLI n.g.


ANDREA JEMMA NOTAIO



\_\_\_\_\_ seguono allegati \_\_\_\_\_



PIANO SEMINTERRATO



Allegato C' alla N. 6024 di Roskilde  
F.T. qui sopra Billi up  
Quelche lavoro fatto



# COMUNE DI SANTA MARINELLA

PROVINCIA DI ROMA

## UFFICIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA

Anno 1977 Prot. 9969/1974 Licenza N. 148 / 19 74

Visto il progetto per la costruzione di un Villino (tav. 6)  
in S. Marinella Via G. Marconi via G. Cesare presentato  
dal Sig. Soc. SICAR s.r.l. quale proprietario, con firma del  
Sig. Ing. Edoardo Coppola quale progettista,  
registrato il 29/11/1974 al n. 9969 di protocollo;

Visto il parere della Commissione Edilizia, espresso nella seduta del 1/4/1977;

Vista la dichiarazione in data 2/6/1977 con la quale si denuncia quale as-  
suntrice dei lavori della costruzione suddetta la Ditta Soc. SICAR s.r.l.  
domiciliata in Roma Via S. Regina Apostoli 18

Vista la dichiarazione in data 4/6/1977 del tecnico Sig. Ing. Edoardo Coppola  
domiciliato in Roma Via S. Elio Livio 147  
con la quale lo stesso accetta di espletare la Direzione dei lavori di cui alla presente  
licenza;

Visto il nulla osta dell'Ufficiale Sanitario del 19/4/1977;

(x) IL SINDACO

(xx) approva il progetto e ne rilascia licenza di costruzione al Sig. Soc. SICAR s.r.l.  
domiciliato in Roma

Via S. Regina Apostoli 18 sotto l'osservanza di tutte le norme di legge del Re-  
golamento Edilizio e del Regolamento Sanitario.

E alle seguenti condizioni:

- a) che siano poste a dimora N. 6 piante d'alto fusto di altezza minima di mt. 3,50;
- b) che sia realizzato il marciapiede ed il relativo fognolo di scolo delle acque stradali, sul fronte antistante la proprietà, secondo le prescrizioni che saranno redatte dall'ufficio Tecnico Comunale;
- c) che sia previsto un'apposito sito, con pavimento e pareti impermeabili, per contenere i raccoglitori delle immondizie;
- d) che sia installata, in ciascuna cucina, una canna di esalazione del diametro di cm 10, che dovrà sporgere oltre il piano di copertura dell'edificio;

(xx) Visto l'atto d'obbligo rogito dal notaio Jemma Andrea in data 25/5/1977  
rep. 20937 reg. to a Roma in data 27/5/1977 relativo al vincolo delle aree  
da destinare a parcheggio privato.-

(xx) ./.

- e) che sia eseguito il ripristino della sede stradale, nel tratto antistante il lotto di proprietà, ad urbanizzazione del cantiere.
- f) che i soffi di copertura siano dotati di interposta camera di aria o di strati di materiale isolante, al fine di proteggere l'ultimo piano dalle variazioni di temperatura.
- g) che i depositi dell'acqua potabile siano isolati dal terreno, circostante ed ispezionabili.

(xx) Vista la concessione relativa alle realizzazioni delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, autorizzata con atto n° 138/1973 del 29/3/1977 alla quale si rimanda, tutte le prescrizioni di carattere generale, con l'ulteriore prescrizione che il rilascio di opere di urbanizzazione primaria di pertinenza all'edificio in oggetto realizzate per strada funzionali.--Per quanto attiene alla sistemazione del verde pubblico si precisa che la stessa dovrà essere eseguita entro i termini suddetti e comunque non oltre un anno dalla data della presente concessione.--

Al sensi del D. M. 2-9-1969 (Gazz. Uff. 27-9-1969 N. 218), si precisa che la zona in cui ricade l'edificio di cui alla presente licenza ha la seguente destinazione urbanistica: Programma di fabbricazione del 29-5-1953

Piano Regolatore Generale emanato in data 12-7-1971 **C5 Completamento**

Superficie del lotto a disposizione mq. 1.437,00

Superficie coperta mq. 287,00

Volume edificato fuori terra mc. 3.585,94

La presente licenza è valida per il periodo di mesi sei dalla data del rilascio. L'inizio dei lavori dovrà essere denunciato per iscritto al Sindaco, non iniziandosi i lavori entro detto periodo, la licenza si intenderà senz'altro decaduta.

Visti gli artt. 4 e 21 della Legge n° 10 del 28/1/1977 si precisa che i lavori dovranno essere iniziati entro il 18/12/1977 e ultimati entro il 18/12/1980, e che l'eventuale licenza edilizia deve intendersi sostituita dall'operazione "Concessione".

Il titolare non potrà pertanto iniziare o riprendere i lavori se non in forza di nuova licenza.

La licenza viene rilasciata con la riserva che si vogliono sempre salvi ed integri i diritti dei terzi senza alcuna responsabilità del Comune per eventuale lesione dei diritti di proprietari confinanti o di chiunque altro.

L'Amministrazione Comunale non assume alcun obbligo circa la concessione di acqua potabile relativa all'immobile di cui alla presente licenza, nonché per la costruzione delle strade, delle fogne e degli impianti di illuminazione pubblica.

Nell'esecuzione dell'opera dovranno essere rigorosamente osservate le prescrizioni d'igiene stabilite dai Regolamenti Edilizio e Sanitario e rispettati gli allineamenti e piani livello rilasciati dall'Ufficio Urbanistico - Edilizia Privata Comunale.

La costruzione di cui alla presente licenza dovrà essere dotata di impianto di depurazione per lo smaltimento delle acque grigie e nere secondo quanto risulta negli atti di progetto, e il collocamento in opera di detto impianto dovrà essere constatato dall'Ufficiale Sanitario di questo Comune.

E' rigorosamente vietato di introdurre varianti al progetto, in difformità della licenza rilasciata.

Il concessionario dovrà provvedere affinché sia posta nel cantiere apposita tabella recante stampati il numero e la data di rilascio della licenza e i nomi del proprietario, del progettista, del tecnico direttore dei lavori e del costruttore.

La ultimazione dei lavori deve essere comunicata per iscritto al Sindaco, domandando la visita definitiva per il rilascio dei certificati di inizio e fine dei lavori e di abitabilità.

Detta richiesta deve essere accompagnata da un certificato rilasciato dal Direttore dei lavori dal quale risulti che il fabbricato è stato realizzato in conformità del progetto approvato e che lo stesso è collaudabile.

La presente licenza insieme con i disegni originali approvati dal Comune dovrà essere conservata sul luogo della costruzione a disposizione dei funzionari ed agenti del Comune, incaricati della vigilanza sull'attività edilizia e di tutti gli agenti della forza pubblica.

Santa Marinella, il 18/6/1977



N. B. - Si richiama la particolare attenzione sull'osservanza dei seguenti adempimenti, ove richiesti:

a) Legge 511/1971 N. 104, per la sicurezza delle opere in conglomerato cementizio armato e precompresso;

b) Art. 35 Codice delle Navigazioni;

c) Legge 27-12-1969 N. 1579, per la promozione degli incentivi;

d) Legge 106 del 1/1/1968 sulle norme GEL.-